REGOLAMENTO (CE) N. 20/98 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1998

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione [2], in particolare l'articolo 48,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede che i gruppi di produttori nuovi o non riconosciuti a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [4], possano avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di riconoscimento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96; che il regolamento (CE) n. 478/97 della Commissione [5] fissa le condizioni per il prericonoscimento dei suddetti gruppi di produttori;

considerando che, per agevolare la costituzione di organizzazioni di produttori, il succitato articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede anche che gli Stati membri possano accordare ai gruppi di produttori prericonosciuti, nei cinque anni successivi alla data del prericonoscimento, due tipi di aiuti: uno inteso a far fronte alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo, l'altro inteso a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e, in quanto tali, indicati nel loro piano di riconoscimento;

considerando che, ai fini della corretta applicazione del regime di aiuti destinati a finanziare le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo, è opportuno concedere tale aiuto sotto forma di aiuto forfettario; che, per rispettare le limitazioni di bilancio è opportuno fissare un massimale per detto aiuto forfettario; che, per tener conto delle diverse esigenze economiche di gruppi di produttori di diverse dimensioni, è opportuno adeguare tale aiuto forfettario in funzione della produzione commercializzabile del gruppo di produttori; che le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2118/78 della Commissione [6] non sono più applicabili ed è dunque opportuno procedere alla loro abrogazione;

considerando che, per gli investimenti ammissibili in virtù del presente regolamento, occorre applicare i criteri di scelta stabiliti dalla Commissione sulla base dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [7], in modo da garantire la coerenza tra le varie misure che formano oggetto di un finanziamento comunitario in attesa dell'attuazione dei nuovi orientamenti di politica agricola introdotti con il regolamento (CE) n. 2200/96 nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che occorre porre termine agli aiuti previsti dal presente regolamento al momento in cui lo Stato membro concede il riconoscimento all'organizzazione di produttori; che tuttavia, per tener conto del carattere pluriennale del finanziamento di investimenti, le misure che formano oggetto dell'aiuto all'investimento a titolo del presente regolamento potranno essere inserite nel quadro dei programmi operativi di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96;

considerando che in caso di fusione, si potrà continuare a concedere aiuti ai gruppi di produttori originati dalla fusione;

considerando che, per garantire un'applicazione corretta degli aiuti previsti dal presente regolamento è opportuno che lo Stato membro verifichi che sia debitamente motivata la concessione dell'aiuto, tenendo conto di un'eventuale precedente concessione di un aiuto all'avvio delle attività del gruppo di produttori nonché di possibili movimenti di produttori verificantisi tra gruppi e/o organizzazioni di produttori che gli Stati membri devono inoltre vigilare affinché si eviti che le misure e/o azioni oggetto di un finanziamento comunitario concesso in virtù del presente regolamento non fruiscano di un duplice finanziamento comunitario o nazionale;

considerando che è necessario stabilire procedure di controllo e sanzioni;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede un regime particolare per il Portogallo; che è necessario prevedere disposizioni al fine di rispettare tale regime particolare;

considerando che il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

[1] GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.
[2] GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.
[3] GU L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[4] GU L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
[5] GU L 75 del 15. 3. 1997, pag. 4.
[6] GU L 246 dell'8. 9. 1978, pag. 11.
[7] GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne la concessione degli aiuti di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del suddetto regolamento ai gruppi di produttori prericonosciuti.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) «gruppo di produttori prericonosciuto», un gruppo di produttori nuovo o non riconosciuto a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2200/96, al quale lo Stato membro ha concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 487/97;

b) «produttori», i produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione [1];

c) «piano di riconoscimento», il piano di riconoscimento scaglionato, conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 478/97, presentato dal gruppo di produttori, dalla cui data di accettazione decorre il periodo massimo di cinque anni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96;

d) «produzione commercializzata», la produzione degli aderenti ad un gruppo di produttori per la categoria di prodotti per la quale è concesso il prericonoscimento:

— conferita al gruppo di produttori in questione ed effettivamente venduta dal suo intermediario allo stato fresco o trasformata;

— venduta come indicato all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96, previa autorizzazione da parte del gruppo;

— venduta direttamente dai suoi aderenti alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), primo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 2200/96.

La produzione commercializzata di cui al comma precedente non comprende la produzione degli aderenti ad altre organizzazioni o gruppi di produttori commercializzata tramite il gruppo di produttori in questione, come indicato all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96;

e) «valore della produzione commercializzata», il valore della produzione commercializzata considerata allo stadio «uscita gruppo di produttori», eventualmente «prodotto confezionato o preparato non trasformato».

Articolo 2

1. L'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso, sotto forma di aiuto forfettario, per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo del gruppo di produttori.

2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è determinato per ciascun gruppo di produttori in base alla rispettiva produzione annua commercializzata e

a) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 % del valore della produzione commercializzata, entro i limiti di 1 000 000 di ECU di tale produzione, e

b) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % e 1,5 % di qualsiasi valore che superi 1 000 000 di ECU di produzione commercializzata;

c) è soggetto ad un massimale, per gruppo di produttori, pari a

a) 100 000 ECU il primo anno,

b) 100 000 ECU il secondo anno,

c) 80 000 ECU il terzo anno,

d) 60 000 ECU il quarto anno,

e) 50 000 ECU il quinto anno;

d) è versato in rate annue, per un periodo massimo di sette anni a decorrere dalla data del prericonoscimento; gli anni sono contati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accordato il prericonoscimento.

Articolo 3

1. L'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso, direttamente o tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti con determinate caratteristiche, per coprire una parte delle spese relative ad investimenti connessi alla realizzazione delle azioni e delle misure indicate nel piano di riconoscimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/97.

Non sono compresi gli investimenti che possono creare condizioni di distorsione di concorrenza nelle altre attività economiche del gruppo di produttori, né quelli che non soddisfano i criteri di scelta adottati dalla Commissione in base all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 951/97.

2. Gli investimenti che direttamente o indirettamente vanno a vantaggio delle altre attività economiche del gruppo di produttori sono finanziate in proporzione alla loro utilizzazione da parte dei settori o dei prodotti a cui si riferisce il prericonoscimento del gruppo di produttori.

Articolo 4

1. La concessione del riconoscimento pone termine alla concessione degli aiuti previsti agli articoli 2 e 3.

[1] GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 16.

2. Qualora venga presentato un programma operativo conformemente al regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione [1], lo Stato membro si accerta che non vi sia duplice finanziamento delle azioni sovvenzionate nel quadro del piano di riconoscimento.

3. Gli investimenti che beneficiano dell'aiuto previsto per le spese d'investimento di cui all'articolo 3 potranno essere indicati nei programmi operativi, sempreché la loro natura sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 411/97.

Articolo 5

1. Le domande di rimborso relative agli aiuti previsti per le spese di cui agli articoli 2 e 3 e concernenti le spese pagate dallo Stato membro nel corso dell'anno civile a tutti i gruppi di produttori interessati, sono presentate alla Commissione in una sola volta, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta dell'organizzazione di produttori dalla quale risulti:

— che essa si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96, del regolamento (CE) n. 478/97 e del presente regolamento;

— che essa non beneficia, non ha beneficiato, e non beneficerà direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o azioni oggetto di un finanziamento comunitario a titolo del presente regolamento.

Articolo 6

1. Possono beneficiare o continuare a beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 478/97 originati dalla fusione di un gruppo di produttori prericonosciuto ai sensi di detto regolamento e di uno o più:

a) gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 478/97,

b) organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/72,

c) organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96.

2. Per il calcolo dell'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1, il gruppo di produttori originato dalla fusione si sostituisce ai suoi costituenti.

Articolo 7

Gli Stati membri valutano l'ammissibilità dei gruppi di produttori agli aiuti ai sensi del presente regolamento allo scopo di accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente motivata, tenuto conto delle condizioni e della data dell'eventuale precedente concessione di un aiuto pubblico ai gruppi o organizzazioni di produttori da cui provengono gli aderenti ai gruppi di produttori in causa, come pure degli eventuali movimenti di membri tra gruppi/organizzazioni di produttori.

Articolo 8

Sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, le spese ammissibili effettuate dagli Stati membri per gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 9

Per gli aiuti previsti all'articolo 2, il contributo comunitario del FEAOG, sezione orientamento, è pari:

— al 75 % delle spese pubbliche ammissibili nelle regioni degli obiettivi 1 e 6, e

— al 50 % delle spese pubbliche ammissibili nelle altre regioni.

Articolo 10

1. Rispetto ai costi ammissibili degli investimenti di cui all'articolo 3, il contributo del FEAOG, sezione orientamento, espresso in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo:

— al 50 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 6, e

— al 30 % nelle altre regioni.

2. Gli Stati membri interessati si impegnano a partecipare alle spese d'investimento di cui all'articolo 3 in misura almeno pari al 5 % dei costi ammissibili.

3. La partecipazione dei beneficiari dell'aiuto previsto per le spese d'investimento di cui all'articolo 3 è almeno pari:

— al 25 % dei costi ammissibili nelle regioni degli obiettivi 1 e 6, e

— al 45 % dei costi ammissibili nelle altre regioni.

Articolo 11

1. Le spese menzionate all'articolo 8 rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio [2]. Il pagamento del contributo comunitario è subordinato al rispetto delle disposizioni dell'articolo 33 dello stesso regolamento.

2. La Commissione adotta le modalità relative alle domande di pagamento/rimborso, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 4256/88 del Consiglio [3].

[1] GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 9.

[2] GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.

[3] GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

3. I controlli degli aiuti previsti per le spese di cui agli articoli 2 e 3 si effettuano conformemente all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio [1].

Articolo 12

1. Qualora in seguito a controlli effettuati a norma del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96 o a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 risulti:

— che il valore della produzione commercializzata è inferiore all'importo utilizzato per il calcolo dell'aiuto finanziario comunitario, oppure

— che gli aiuti di cui al presente regolamento sono stati utilizzati in modo non conforme alle disposizioni regolamentari applicabili o al piano di riconoscimento approvato,

il beneficiario è tenuto a restituire una somma pari al doppio degli importi versati indebitamente, maggiorata di un interesse calcolato in base al periodo intercorso tra il pagamento e il rimborso.

Il tasso dell'interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo per le sue operazioni in ecu, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.

2. Qualora la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto sia superiore al 20 % dell'aiuto dovuto, il beneficiario è tenuto a rimborsare interamente l'aiuto versato, maggiorato degli interessi di cui al paragrafo 1.

3. La parte FEAOG, sezione orientamento, degli importi recuperati dallo Stato membro e i relativi interessi vanno dedotti dalla domanda successiva per il saldo del rimborso inoltrata al FEAOG, sezione orientamento, oppure sono versati su un conto della Commissione.

4. In caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente o imputabile a grave negligenza nell'ambito del presente regolamento, il gruppo di produttori interessato è escluso dal beneficio dell'aiuto finanziario comunitario per tutta la durata restante del piano di riconoscimento in corso.

5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano fatte salve ulteriori sanzioni da irrogare ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 13

Qualora le autorità portoghesi dimostrino che, per un determinato anno, l'aiuto che si può versare a un gruppo di produttori in Portogallo ai sensi del presente regolamento è inferiore a quello fissato all'articolo 14, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2200/96, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento saranno aumentati in modo da rispettare le disposizioni del summenzionato articolo 14.

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 2118/78 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile alle organizzazioni di produttori che hanno chiesto aiuti di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96 e per il calcolo da effettuare ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.